

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

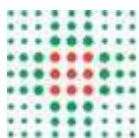
Il direttore



Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

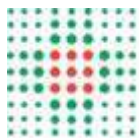
CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di monitoraggio ambientale delle Sale Operatorie e di altri ambienti a favore della Sede Ospedaliera di Bologna e del Polo Ortopedico -Riabilitativo di Argenta dell'Istituto Ortopedico Rizzoli



INDICE

Articolo 1	Oggetto del servizio	3
Articolo 2	Modalità di effettuazione del servizio	3
Articolo 3	Tipologie di prestazioni richieste	7
Articolo 4	Aggiornamenti tecnologici	7
Articolo 5	Dati storici.....	7
Articolo 6	Importo a base di gara	8
Articolo 7	Periodo di prova	8
Articolo 8	Obblighi dell'Aggiudicatario	8
Articolo 9	Obblighi di sicurezza e salute sul lavoro	9
Articolo 10	Personale impiegato.....	10
Articolo 11	Obbligo di riservatezza dei dati.....	10
Articolo 12	Responsabilità.....	11
Articolo 13	Durata del contratto e modifiche.....	12
Articolo 14	Clausola di revisione dei prezzi	13
Articolo 15	Rappresentante della ditta	13
Articolo 16	Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	13
Articolo 17	Subappalto.....	14
Articolo 18	Penalità	14
Articolo 19	Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	15
Articolo 20	Risoluzione del contratto.....	16
Articolo 21	Recesso dal contratto.....	17
Articolo 22	Fatturazione, pagamento, ordini	17
Articolo 23	Spese Accessorie	21
Articolo 24	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.....	21
Articolo 25	Controversie e Foro Competente	23



Articolo 1 Oggetto del servizio

Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione di un Servizio di monitoraggio ambientale delle Sale Operatorie e di altri ambienti presso la Sede Ospedaliera di Bologna e del Polo Ortopedico Riabilitativo di Argenta dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Il Servizio prevede, tra l'altro, la segnalazione di eventuali non conformità o superamenti dei valori limite e la produzione di dettagliate relazioni tecniche.

Il Servizio dovrà essere svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ambientale e della salute delle persone, in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e organizzativo, nonché il rischio di contaminazione diretta o indiretta di personale interno ed esterno.

Il Servizio oggetto del presente Capitolato dovrà garantire le seguenti tipologie di prestazioni per le due sedi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli:

A) Sede Ospedaliera dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

- Sistema di campionamento microbiologico dell'aria e delle superfici del Blocco Operatorio incluso Day Surgery e la Sala operatoria della SC Scienze e Tecnologie Chirurgiche;
- Sistema di monitoraggio ambientale e personale per sostanze chimiche aerodisperse (formaldeide, xilene) presso il Laboratorio di Anatomia Patologica o altri ambienti su richiesta;
- Sistema di monitoraggi dei gas anestetici volatili presso Sale Operatorie e altri ambienti, quali An-gio-Tac;

B) Polo Ortopedico-Riabilitativo - l'Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta (FE):

- Sistema di campionamento microbiologico dell'aria e delle superfici delle Sale Operatorie ad uso IOR;
- Monitoraggio dei gas-anestetici volatili, da effettuarsi su richiesta del Servizio competente;

L'Istituto si riserva la facoltà di valutare, durante la validità del contratto, l'eventuale incremento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, in relazione a specifici bisogni e necessità organizzative.

Articolo 2 Modalità di effettuazione del servizio

A) Prestazioni:

Il Servizio dovrà prevedere per la sede di Bologna ed Argenta (FE) le seguenti prestazioni:

1) MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO

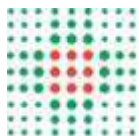
Il Servizio dovrà garantire per entrambe le sedi di Bologna e di Argenta (FE) il seguente monitoraggio:

Monitoraggio AT REST per la ricerca della carica batterica e micotica superficiale e aerodispersa (batterica e ifomicetica) per i seguenti ambienti:

n.12 Sale Operatorie della sede di Bologna

n.3 Sale Operatorie in uso presso il Polo Ortopedico-Riabilitativo dell'Ospedale Mazzolani- Vandini di Argenta;

I campionamenti dovranno essere svolti con almeno n.10 piastre RODAC (5+5) per le superfici e di almeno n. 10 piastre (5+5) per l'aerodisperso con frequenza semestrale per entrambe le sedi;



Le analisi di laboratorio dovranno prevedere la conta della carica microbica totale e la tipizzazione, secondo quanto previsto dalle linee guida ISPEL 2009 e dalle normative vigenti in materia;

Il servizio dovrà prevedere la possibilità per l'Ente di richiedere un numero aggiuntivo di campioni in caso di riscontro di valori non conformi e/o di esiti ripetuti;

L'Istituto si riserva la facoltà di valutare, in base a specifiche esigenze, l'incremento del campionamento microbiologico superficiale e aerodisperso negli ambienti a contaminazione controllata, per una stima presunta annuale di n. 40 campionamenti dell'aria e n. 20 campionamenti delle superfici.

2) CAMPIONAMENTO AMBIENTALE

Campionamento ambientale per la ricerca di carica aerodispersa in entrambe le sedi, da attuarsi in n.10 Sale Operatorie in condizioni "in operation" per n.7 piastre TSA+7 piastre SDA con tipizzazione per ogni sala con frequenza annuale;

Le analisi di laboratorio dovranno prevedere la conta della carica microbica totale e la tipizzazione, secondo quanto previsto dalle linee guida ISPEL 2009 e dalle normative vigenti in materia;

L'analizzatore e le apparecchiature per la lettura dovranno essere collocati in un luogo idoneo. Sono a carico della Ditta affidataria del servizio tutti gli oneri di installazione, gestione e manutenzione e sostituzione delle attrezzature necessarie alla rilevazione.

Relativamente al monitoraggio microbiologico ambientale la Ditta affidataria dovrà fornire:

- Report di indagine ambientale alla conclusione dei campionamenti ambientali corredato di Relazione tecnica dettagliata, sottoscritta da tecnici qualificati, su supporto cartaceo e/o informatico;
- Verbale con esiti provvisori in caso di anomalie e/o esiti non conformi alle normative di riferimento;

3) ANALISI GAS ANESTETICI

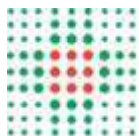
Il Servizio dovrà prevedere per la sede di Bologna ed di Argenta (FE) l'analisi dei gas anestetici da effettuarsi durante il normale funzionamento delle Sale Operatorie, in conformità alla Circolare n. 5 del 14/03/1989 del Ministero della Sanità e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo il seguente schema:

1) Sistema di rilevazione ambientale

La Ditta dovrà utilizzare un analizzatore in grado di rilevare in tempo reale le concentrazioni di gas anestetici volatili alogenati e non (tra cui Isoflurano, Sevoflurano, Desflurano, Protossido d'Azoto e Anidride Carbonica) senza interferenze e senza necessità di compensazioni matematiche.

Gli ambienti di monitoraggio e le frequenze sono le seguenti:

- Sale Operatorie del Blocco operatorio della sede di Bologna: 12 sale operatorie e rispettive sale induzione. Il monitoraggio dovrà avere durata settimanale (7 giorni consecutivi) e essere effettuato due volte all'anno.
- Ulteriori n.2 Sale Operatorie: il monitoraggio dovrà avere una durata giornaliera e essere effettuato con frequenza annuale;
- Sale Operatorie della sede di Argenta: da eseguirsi su richiesta.



Il monitoraggio deve avvenire con modalità assimilabile ad un campionamento in continuo, tale da garantire un controllo prolungato nel tempo e in tempo reale dei parametri rilevati presso le Sale Operatorie.

Gli operatori della Ditta non devono necessariamente essere presenti e, in ogni caso, non devono ostacolare o interferire con l'attività del personale sanitario. Resta fermo l'obbligo di garantire una reportistica periodica e la comunicazione informatica degli esiti dei monitoraggi, con segnalazione tempestiva di eventuali dati non conformi e/o anomali, per poter risalire contestualmente ad eventuali cause.

L'Ente si riserva la facoltà di valutare, in base a specifiche esigenze, l'eventuale incremento del numero dei campionamenti e dei locali da monitorare nel corso della validità del contratto anche in relazione a variazioni derivanti da cambiamenti organizzativi aziendali.

2) Relativamente al **monitoraggio dei gas anestetici** la Ditta affidataria dovrà fornire:

- Report di indagine al termine dei rilevamenti, corredato da Relazione tecnica dettagliata, sottoscritta da tecnici qualificati, su supporto cartaceo e/o informatico;
- La Relazione tecnica dovrà essere corredata da adeguata rappresentazione grafica dei valori misurati, chiara e leggibile per ciascun agente monitorato.
- Sistema di segnalazione / alert tempestivo in caso di superamento dei limiti di riferimento e/o di rilevazione di anomalie
- Supporto tecnico per l'interpretazione dei dati

4) **CAMPIONAMENTO DI AGENTI CHIMICI AERODISPERSI**

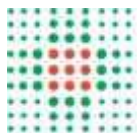
Il Servizio dovrà prevedere, per la sede di Bologna, il campionamento **annuale** di agenti chimici aerodispersi, con particolare riferimento alle seguenti sostanze:

- Monitoraggio ambientale e personale della formaldeide presso il Laboratorio di Anatomia Patologica e presso ulteriori ambienti che si rendessero necessari su richiesta, per n.14 campionamenti ambientali/personali annui;
- Monitoraggio ambientale e personale dello Xilene presso il Laboratorio di Anatomia Patologica e presso eventuali ulteriori ambienti che si rendessero necessari su richiesta, per n.10 campionamenti ambientali/personali annui;

Il Servizio deve comprendere l'attività di campionamento, il trasporto dei campioni presso un laboratorio qualificato, l'analisi chimica secondo metodi ufficiali, nonché l'elaborazione e il supporto nell'interpretazione dei dati analitici.

I campionamenti di tipo personale sull'intero turno di lavoro, i campionamenti ambientali o i campionamenti eseguiti per il confronto con eventuali valore STEL o CEILING devono essere adeguati e specifici per l'agente chimico indagato ed essere eseguiti da personale esperto nel campo.

Le misurazioni degli agenti chimici (dal campionamento all'analisi di laboratorio), devono essere effettuate mediante metodiche standardizzate e condotte in conformità alle norme UNI EN 482:2015 e UNI EN 689:2019 "Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale".



Al termine dei monitoraggi sopra indicati la Ditta dovrà garantire e trasmettere al referente aziendale di competenza l'esito delle misurazioni, correlato da una relazione tecnica dettagliata e puntuale sottoscritta da professionisti qualificati.

La **relazione** dovrà contenere:

- descrizione delle attività svolte durante il campionamento;
- descrizione della metodologia di campionamento e delle tecniche di analisi utilizzata;
- inquadramento normativo di riferimento;
- descrizione delle specifiche relative ai singoli campionamenti (locale o lavoratore oggetto di campionamento), attività effettuate durante il campionamento e ulteriori condizioni al contorno utili alla corretta interpretazione dei risultati.

L'Impresa dovrà concordare con l'Istituto tempi e modalità operative di ogni intervento relativo alle attività previste dal servizio.

B) Risorse professionali:

Personale qualificato e competente: la ditta dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, che tutto il personale coinvolto nelle attività di campionamento e analisi sia adeguatamente formato e possieda competenze specifiche per le attività richieste;

C) Comunicazioni :

Deve essere prevista una reportistica e la comunicazione informatica degli esiti dei monitoraggi, con la comunicazione preventiva degli eventuali dati non conformi.

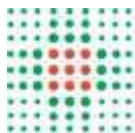
D) Certificazioni:

Certificazione e taratura della strumentazione: la ditta dovrà garantire per tutta la durata del contratto che tutta la strumentazione utilizzata sia certificata e sottoposta a taratura secondo procedure standardizzate e documentate, conformi alle normative di riferimento.

Articolo 3 Tipologie di prestazioni richieste

La Ditta affidataria dovrà garantire, su richiesta dell'Istituto, assistenza nell'interpretazione dei risultati ottenuti e nel trasferimento delle informazioni al personale interessato, relativamente ai sistemi utilizzati e alle misurazioni effettuate.

La Ditta dovrà inoltre garantire, ove necessario, assistenza e/o intervento tecnico nella stessa giornata e comunque **entro le 24 ore dalla richiesta** (escluso festivi e prefestivi) relativamente ai sistemi utilizzati.



Sono a carico della Ditta affidataria tutti gli oneri relativi all'installazione, gestione, manutenzione e, ove necessario, sostituzione delle attrezzature necessarie alla rilevazione.

È fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria sospendere, per qualsivoglia motivo, il servizio o eseguirlo in modo non regolare o incompleto; In caso contrario, l'Ente si riserva la facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi alla soddisfazione delle proprie esigenze, addebitando alla Ditta aggiudicataria le eventuali maggiori spese sostenute.

Articolo 4 Aggiornamenti tecnologici

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire, non appena disponibili e senza alcuna maggiorazione dei prezzi, eventuali aggiornamenti tecnologici riguardanti la strumentazione, i set, i materiali di consumo e/o il software, che dovessero rendersi disponibili nel corso della validità del contratto.

Tali aggiornamenti dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dalla Direzione Sanitaria dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Articolo 5 Dati storici

A puro titolo indicativo e non esaustivo si evidenzia la spesa sostenuta negli ultimi tre anni:

ANNO	SPESA ANNUALE
2023	€ 45.000
2024	€ 45.000
2025	€ 51.000

Articolo 6 Importo a base di gara

L'importo a base di gara è così definito:

Importo triennale: € 163.220,00 IVA esclusa, (€ 200,00 relativi oneri per la sicurezza da interferenze).

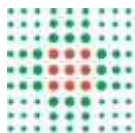
Importo annuale: € 54.340,00 IVA esclusa

Gli importi sopra indicati si intendono onnicomprensivi di tutti gli obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, nonché di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere, se necessario, prestazioni occasionali non comprese e non definite nel presente capitolato, il cui corrispettivo sarà concordato separatamente tra le parti.

Articolo 7 Periodo di prova

La Ditta aggiudicataria sarà soggetta a un periodo di prova della durata di sei mesi, decorrenti dall'inizio effettivo delle attività.



Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle disposizioni del presente Capitolato e/o all'offerta tecnica presentata in sede di gara, lo I.O.R. comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con formale diffida ad adempiere.

Persistendo le criticità segnalate, lo I.O.R. potrà risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC, aggiudicando il servizio all'impresa classificata immediatamente successiva, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa avanzare richieste di danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

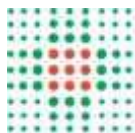
In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà continuare ad erogare il servizio fino alla data comunicata dallo I.O.R.;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili ordinati e delle prestazioni effettivamente eseguite fino a tale data;
- Lo I.O.R. procederà all' incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il recupero di eventuali maggiori oneri sostenuti.

Articolo 8 Obblighi dell'Aggiudicatario

Il servizio deve essere svolto nel rispetto di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato. Sarà onere della ditta aggiudicataria garantire le funzioni di seguito elencate:

- osservare pienamente tutte le clausole;

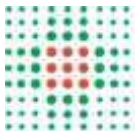


- osservare le leggi che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e antinfortunistica, i contratti di lavoro, sia che le leggi antinquinamento siano o non siano espressamente richiamate nel presente capitolato;
- avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- presentare la certificazione di conformità degli impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. del 22 gennaio 2008 n.37 (ove sia previsto dalla normativa vigente);
- adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati;
- nel caso in cui si rendessero necessari lavori edili e/o impiantistici, la Ditta dovrà preventivamente concordare gli interventi con il Servizio Patrimonio ed Attività Tecniche dello IOR, al fine della installazione delle attrezzature; la Ditta dovrà fornire appositi cassonetti per il contenimento dei detriti o dei materiali di risulta delle lavorazioni per l'opera finita e successivo smaltimento. In merito dovranno comunque essere rispettate le indicazioni prescritte dalla legislazione vigente; inoltre sono a carico della Ditta gli eventuali permessi necessari alla realizzazione dei lavori, come concessioni, autorizzazioni dell'AUSL competente e/o dei Vigili del Fuoco;
- la Ditta inoltre dovrà provvedere alla recinzione e segnalazione interna ed esterna del cantiere ed alla relativa pulizia e manutenzione. La Ditta è tenuta a ridurre al minimo il disagio alla normale attività ospedaliera durante l'esecuzione dei lavori;
- La Ditta è responsabile della conduzione del servizio e delle opere nei riguardi della sicurezza e della loro esecuzione in conformità alle prestazioni del presente Capitolato e secondo le direttive impartite dai competenti servizi di riferimento dell'Ente. Vedi specifiche disposizioni relative all'art. 26 del Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Al termine del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà disinstallare le attrezzature utilizzate per il servizio di monitoraggio continuo e discontinuo e riconsegnare i locali nelle condizioni iniziali;
- avere un comportamento conforme alle regole e al codice di comportamento aziendale consultabile sul sito istituzionale.

Articolo 9 Obblighi di sicurezza e salute sul lavoro

L'Istituto Ortopedico Rizzoli, ai sensi dell'art 26 comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, mette a disposizione della Ditta partecipante un apposito fascicolo informativo contenente:

- dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui la Ditta opererà;
- le misure di prevenzione e di emergenza adottate;



- Le procedure di emergenza pertinenti all'attività da svolgere.

Il fascicolo è disponibile sul sito dell'Istituto Ortopedico Rizzoli al seguente link:

<http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>.

Restano invariati tutti gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al momento della stipula del contratto, l'Istituto invierà alla Ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), allegato al contratto di appalto.

Articolo 10 Personale impiegato

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Istituto e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni affidate alla ditta aggiudicataria.

Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere adeguatamente formato in relazione ai compiti specifici assegnati e alle proprie mansioni, nonché in numero sufficiente a garantirne l'efficienza.

Prima dell'attivazione del servizio, la Ditta dovrà fornire un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare, completo di:

- apposito cartellino di riconoscimento;
- dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale correlati alla tipologia di rischio. Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta.

La Ditta dovrà fornire:

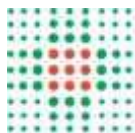
- un recapito telefonico diretto e un indirizzo e-mail, per la gestione tempestiva di eventuali criticità;
- il nominativo di un referente/responsabile reperibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Articolo 11 Obbligo di riservatezza dei dati

L'affidatario è tenuto a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, compresi quelli transitanti attraverso apparecchiature di elaborazione dati. E' fatto divieto:

- divulgarli in qualsiasi forma;
- utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto;
- comunicarli o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;

L'obbligo di riservatezza si estende anche a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non si applicano ai dati che divengano di pubblico dominio.



Il Fornitore è responsabile dell'osservanza degli obblighi di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e risponde nei confronti dell'Istituto per eventuali violazioni commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, lo I.O.R. potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire tutti i danni eventualmente derivanti.

L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici per la memorizzazione dei dati e delle informazioni trattate esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Appaltante. L'Istituto avrà facoltà di effettuare operazione di auditing relative alle procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza e agli altri obblighi assunti.

Alla scadenza del Contratto, il Fornitore non potrà conservare copia di dati, programmi o altra documentazione dello I.O.R. e dovrà, su richiesta, restituirli integralmente.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Istituto attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

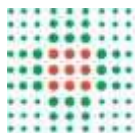
Articolo 12 Responsabilità

L'Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altre conseguenze che dovessero verificarsi al personale della Ditta affidataria durante l'esecuzione del servizio. Qualsiasi onere relativo a tali eventi è già incluso nel corrispettivo contrattuale.

La ditta affidataria risponde per danni a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni, i contrattuali imputabili ad essa o ai suoi dipendenti.

La ditta affidataria è responsabile per eventuali danni a persone, cose o beni di terzi derivanti dall'esecuzione del servizio affidato.

A tal fine, la Ditta affidataria è tenuta a stipulare una polizza di Responsabilità Civile a copertura di qualsiasi danno causato all'Istituto Ortopedico Rizzoli o a terzi, comprensiva dell'estensione ai danni derivanti da prodotti forniti, somministrati o venduti nell'ambito dell'esecuzione del servizio. La polizza dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata del contratto e dovrà essere esibita all'Ente su richiesta.



Articolo 13 Durata del contratto e modifiche

Il servizio oggetto del presente contratto avrà una durata di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data indicata nel contratto o, qualora previsto, dalla data in cui l'Amministrazione darà avvio all'esecuzione delle prestazioni rese anticipatamente per motivi di urgenza, ai sensi dell'Art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall'Art. 18, comma 3, dello stesso Decreto;

L'Istituto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo aggiuntivo di 12 (dodici) mesi previo interpello della ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del Servizio gestore, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 120, comma 11, di cui al D.lgs. n.36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Operatore Economico s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altro Operatore al termine del contratto, o in caso di risoluzione o recesso, per salvaguardare la continuità assistenziale.

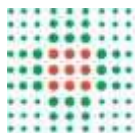
In funzione delle contingenze operative o di specifiche valutazioni effettuate durante la fase di programmazione, l'Istituto si riserva la possibilità di estendere l'attivazione del servizio ad altri reparti/servizi o strutture sanitarie afferenti all'Istituto Ortopedico Rizzoli purché preventivamente concordati e autorizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e/o dalla Direzione Sanitaria.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'articolo corrispondente del presente capitolato.

La modifica del contratto non supererà l'importo complessivo di € 122.265,00 IVA esclusa.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Articolo 14 Clausola di revisione dei prezzi

Nel corso di esecuzione del contratto, qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio o dei beni superiori al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi potranno essere aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, calcolata solo per la parte eccedente il 5% , in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) dell'Allegato II.2 bis al Codice Appalti, rientrando il codice CPV nella tabella D. sarà utilizzato il codice con indice TIPOPC INDICE ISTAT [PPS] indice generale senza tabacchi.

La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante comunicazione. La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Articolo 15 Rappresentante della ditta

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al DEC, o a un suo incaricato, il nominativo di un suo rappresentante quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

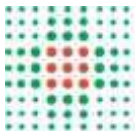
Il Rappresentante, o un suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Istituto per verificare l'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Articolo 16 Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'Istituto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.



Resta comunque inteso che l'Istituto rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandolo da qualsiasi responsabilità in merito.

Articolo 17 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) n.2. del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art.119 del D. Lgs.36/2023 non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Possono essere oggetto di subappalto esclusivamente eventuali attività accessorie.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di tale indicazione, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

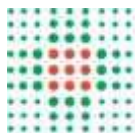
Art. XX - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi *alla tracciabilità dei flussi finanziari*

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore e/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 18 Penalità

L'Istituto ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del servizio, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'Istituto farà comunicazione scritta, anche via e-mail, della contestazione con invito ad adempiere nei termini di Capitolato. La Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere alle contestazioni con uguale mezzo entro 10 giorni lavorativi, fornendo eventuali giustificazioni, delucidazioni e circostanze a proprio favore.



Qualora lo I.O.R. non ritenesse esimenti tali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, procederà all'applicazione di penali nella misura sotto riportata.

L'applicazione della penale, tuttavia, non esimerà la Ditta Aggiudicataria dal fornire la prestazione mancata o non eseguita a regola d'arte così come dovuto, nei tempi definiti dal responsabile nominato dall'Azienda.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.126, comma1, D. Lgs.36/2023, e dell'art.145 comma 3 del DPR n.207 del 5/10/2010.

In caso di parziale adempimento della prestazione o in caso di inefficacia anche parziale, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta dello I.O.R. senza onere alcuno, pena la non liquidazione del corrispettivo relativo all'intervento già eseguito.

Ferma restando la facoltà dello I.O.R. di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'Aggiudicatario, oltre all'obbligo di eseguire il servizio come previsto in Capitolato nel termine stabilito dallo I.O.R., nonché al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione, è tenuto al pagamento delle seguenti penali

- 1) In caso di rilevazione di non conformità alle prescrizioni di Capitolato, è dovuta una penale in ragione di € 200,00 per ogni singola non conformità riscontrata;
- 2) Mancata rilevazione dei dati da monitorare per cause imputabili al fornitore € 500,00;
- 3) Mancato rispetto dei tempi concordati per il monitoraggio dei gas, formaldeide € 150,00 per ogni giornata di ritardo;
- 4) Ritardo nella consegna della reportistica e verbali sull'andamento del monitoraggio € 150,00 per ogni giornata di ritardo;
- 5) Mancata consegna della reportistica e verbali sull'andamento del monitoraggio € 500,00 per ogni giornata di ritardo.

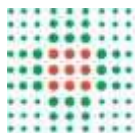
La Ditta Affidataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata.

L'Istituto emetterà nota di addebito per l'importo della penale applicata.

Articolo 19 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.



Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo PEC indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite PEC al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

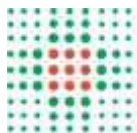
In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 20 Risoluzione del contratto

Lo IOR di Bologna avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D. Lgs.36/2023 e nelle seguenti ipotesi :

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di cessione del contratto senza comunicazione allo I.O.R.;



- in caso di subappalto non autorizzato dallo I.O.R.
- qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- In caso di risoluzione del contratto l'Istituto applicherà quanto previsto all'art.122 del Codice;
- in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- perdita di anche uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- persistenza, a seguito di diffida ad adempiere, dei motivi che ostano al superamento del periodo di prova.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata esecuzione totale o parziale delle prestazioni contrattuali necessarie o altro) l'Istituto incamererà il deposito cauzionale, salvo e impreviudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 21 Recesso dal contratto

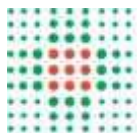
La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.

Qualora l'impresa affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Istituto, oltre a incamerare la garanzia, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra Ditta.

Articolo 22 Fatturazione, pagamento, ordini

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono



essere trasmesse all'Istituto Ortopedico Rizzoli esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite PEC contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

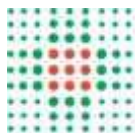
Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'articolo 6 D.lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.



Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

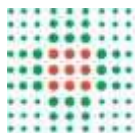
- indicazione dettagliata del servizio prestato e del periodo di riferimento;
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato ed essere corredate dal modulo presenze/assenze secondo le modalità che saranno esplicitate nel contratto di appalto sottoscritto con l'Operatore Economico aggiudicatario.

In caso di aggiudicazione al fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: Scissione dei pagamenti – articolo 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.



Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 051-6079538.

L'Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'articolo 1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

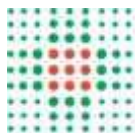
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei suddetti adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it> previa registrazione.



Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 23 Spese Accessorie

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 24 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'articolo 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

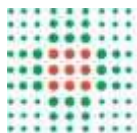
L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca



dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

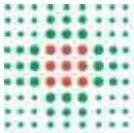
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,



319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Articolo 25 Controversie e Foro Competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara e all'esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione

(Firma digitale del Legale Rappresentante)